

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO CONTRATTO.....	3
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI AGGIUDICATARIO	3
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO PER IL MULTIMATERIALE CEDUTO E TREMINI DI PAGAMENTO	5
ARTICOLO 7 - PENALI	6
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 9 - RECESSO	8
ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI.....	8
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA	8
ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO....	8
ARTICOLO 13 - ESECUZIONE IN DANNO	10
ARTICOLO 14 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	10
ARTICOLO 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO	11
ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI.....	11
ARTICOLO 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	11
ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE	11
ARTICOLO 19 - DOCUMENTI.....	11



ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI..... 12

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli _____ - Codice Fiscale e Partita Iva _____ - (di seguito denominata anche solo ASIA)

E

_____ - (di seguito denominato "Contraente" o "Aggiudicatario")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____, ASIA ha indetto la gara, suddivisa in tre lotti di pari importo, avente ad oggetto la cessione onerosa degli imballaggi in materiali misti provenienti da attività di raccolta differenziata;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. _____ plichi contenenti le offerte;
- 3) che è risultata prima graduata del lotto__della gara de qua la società (*nominativo*_____);
- 4) che in data _____, ASIA ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data _____, il Direttore Generale ha disposto l'aggiudicazione in favore del Contraente;
- 6) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, il Contraente ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
 - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - le polizze RTC e RCO previste nel disciplinare di gara.





Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Aggiudicatario** si intende _____
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra ASIA e l'Aggiudicatario;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende _____;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende _____;
- per **Parti** si intendono ASIA e l'Aggiudicatario.

ARTICOLO 2 - OGGETTO CONTRATTO

2.1 ASIA cede a titolo oneroso all'aggiudicatario, che accetta, il multi materiale pesante CER 15.01.06 derivante da raccolta differenziata, da sottoporre alle attività necessarie alla valorizzazione dei rifiuti recuperabili garantendo, altresì, il corretto smaltimento dei sovvalli non recuperabili. L'elenco delle tipologie di rifiuto che ASIA conferirà all'impianto dell'aggiudicatario è riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel Disciplinare.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

3.1 L'Aggiudicatario si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- b) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) a manlevare ASIA da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante





dall'esecuzione del contratto;

d) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento di cui dichiara di aver preso conoscenza;

e) a nominare _____ quale responsabile del contratto i cui recapiti sono: tel _____ e-mail _____.

Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore di ASIA al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni alle quali l'Aggiudicatario ed il personale impiegato devono attenersi;

f) a comunicare ad ASIA l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per ASIA di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;

g) a trasmettere entro il giorno 10 di ciascun mese, a partire da quello in cui sono stati ceduti i materiali di cui trattasi, alla Direzione Impianti (DIMP) di ASIA (l'indirizzo e-mail amministrazione.impianti@asianapoli.it) il riepilogo delle quantità effettivamente conferite con l'indicazione del numero di formulario corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato dalla copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del formulario di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata;

h) ad eseguire il contratto in conformità a quanto stabilito nel Disciplinare, attenendosi alle prescrizioni ivi previste;

i) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'esecuzione ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare la regolare esecuzione del contratto.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

4.1 ASIA ha affidato a _____ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di verificare la corretta esecuzione del Contratto ed il relativo controllo contabile. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto,





nell'espletamento di tali funzioni, si avvale di propri collaboratori.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO

5.2 La durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione del Contratto.

5.3. ASIA si riserva la facoltà di ASIA:

a) di esercitare il diritto di opzione per l'estensione della durata del contratto per un periodo ulteriore di 12 mesi, nel corso dei quali la cessione del multi materiale deve avvenire agli stessi patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

b) di prorogare alla scadenza del Contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, la durata del medesimo Contratto nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino ad un massimo di 180 giorni (cosiddetta proroga tecnica). Anche in tal caso, la cessione del multi materiale deve avvenire agli stessi patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO PER IL MULTIMATERIALE CEDUTO E TREMINI DI PAGAMENTO

6.1 L'Impresa aggiudicataria si obbliga a versare ad ASIA un corrispettivo mensile da calcolare in funzione delle quantità effettivamente conferite moltiplicate per il prezzo unitario (pari ad € _____) offerto in gara dall'Aggiudicatario (al rialzo rispetto alla base di €/t. 50,00) per rifiuti codice CER 15.01.06 con presenza di frazione estranea fino al limite del 30%. Nel caso di presenza di frazione estranea maggiore rispetto al 30% ma inferiore al 40%, accertata in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 6 del *Disciplinare Tecnico*, il corrispettivo mensile sarà calcolato in funzione delle quantità effettivamente conferite moltiplicate per il prezzo unitario (pari ad € _____) offerto in gara dall'Aggiudicatario (al rialzo rispetto alla base di €/t. 20,00) e sarà comprensivo del costo di smaltimento della frazione estranea fino al limite del 40%.

Nel caso in cui la percentuale di frazione estranea riscontrata fosse maggiore del 40%, l'aggiudicataria dovrà assicurare ad ASIA il pagamento di un minimo contrattuale





pari ad € 0,50 per ogni tonnellata di materiale ceduto in ingresso all'impianto. Tale importo dovrà intendersi comprensivo del costo di smaltimento di tutta la frazione estranea.

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono stati ceduti i materiali di cui trattasi, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare alla Direzione Impianti (DIMP) di ASIA (l'indirizzo e-mail amministrazione.impianti@asianapoli.it) il riepilogo delle quantità effettivamente conferite con l'indicazione del numero di formulario corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato dalla copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del formulario di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata. Dopo il controllo, la DIMP provvederà ad inviare i dati alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo che emetterà la relativa fattura di vendita, il cui valore sarà determinato dalle quantità effettivamente conferite per il prezzo unitario praticato, così come chiarito.

6.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura che riporterà l'indicazione del numero di lotto e di gara, il mese e l'anno di riferimento della raccolta.

6.3 ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti indicati in sede di gara, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi dell'Impresa aggiudicataria, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'contratto.

ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 ASIA si riserva di applicare fatti salvi i maggiori danni:

- a) una penale di € 100,00/ora in caso di chiusura dell'impianto in difformità agli orari e ai giorni stabiliti al punto 5 del Disciplinare Tecnico;





b) una penale di € 250,00 per ogni carico di rifiuto non accettato dall'impianto.

7.2 Qualora tali inadempienze dovessero ripetersi per più di cinque volte, anche non consecutive, ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

7.3 Nell'ipotesi in cui ASIA, a causa dell'inadempienza dell'impresa aggiudicataria, dovesse cedere ad altri impianti il materiale a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali.

7.4 In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto di ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero ad ASIA per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 ASIA si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Aggiudicatario mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a) qualora a carico dell'Aggiudicatario venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- b) nel caso di accertata violazione da parte dell'Aggiudicatario delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, i casi di inadempienza dovessero ripetersi per più di 5 volte, anche non consecutive.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione con la quale ASIA manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, ASIA si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'contratto. In tale caso, ASIA





provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Aggiudicatario a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 ASIA si riserva, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, Cod. Civ., di recedere dal Contratto previo preavviso di 30 giorni rispetto al momento in cui il recesso ha effetto. Nel caso di recesso da parte di ASIA, l'aggiudicatario non può avanzare alcuna pretesa e/o richiesta risarcitoria.

ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI

10.1 A partire dal 13° mese ASIA provvederà all'adeguamento dei prezzi ai sensi utilizzando l'indice di variazione FOI pubblicato dall'ISTAT dandone informazione preventiva ai cessionari. Nel caso di ricorso al diritto di opzione si opererà allo stesso modo a partire dal 25° mese.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

11.1 L'aggiudicatario ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari al 10% di quello contrattuale. Gli estremi della polizza sono i seguenti _____ . Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte di ASIA, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte





dell'aggiudicatario, nonché a garanzia del rimborso delle somme che ASIA avesse eventualmente pagato in più, durante il Contratto, rispetto al credito maturato dall'aggiudicatario così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto di ASIA al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà di ASIA disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

ASIA ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'aggiudicatario, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte di ASIA, l'aggiudicatario avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

12.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Aggiudicatario che si obbliga a tenere indenne e manlevare ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario.





La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della ASIA.

La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata del contratto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

12.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Aggiudicatario oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria sia del Centro di assistenza. Nel caso di giudizio ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

12.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE IN DANNO

13.1 Qualora l'Aggiudicatario non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla ASIA per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Aggiudicatario.

ARTICOLO 14 - SICUREZZA SUL LAVORO





14.1 L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Aggiudicatario, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

15.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Aggiudicatario elegge domicilio in _____ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla ASIA con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

15.2 ASIA elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI

16.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso ad ASIA.

ARTICOLO 17 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

17.1 L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

18.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 19 - DOCUMENTI





Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta presentata dall'Aggiudicatario.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

20.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

20.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Aggiudicatario dichiara di approvare specificatamente l'articolo 18 (Foro competente) del Contratto.

